

TERMINI DI DISDETTA PER I LAVORATORI A PARTIRE DA 55 ANNI

Nell' anno successivo al compimento:

- 1 mese nel 1° anno di servizio
- 4 mesi dal 2° al 9° anno
- 6 mesi a partire dal 10° anno

ASSENZE DI BREVE DURATA

Ai lavoratori con rapporto di lavoro superiore ai tre mesi, spetta di diritto una indennità di perdita di salario per le assenze inevitabili di seguito elencate:

Per la visita di reclutamento:	max. 3 giornate
Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare:	½ giornata
In caso di nascita di un figlio:	3 giornate
In caso di decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge o figli):	3 giornate
In caso di decesso di fratelli, sorelle, genitori o suoceri:	2 giornate
In caso di matrimonio del lavoratore:	2 giornate
	Su richiesta del lavoratore dovrà essere inoltre concessa una settimana di congedo non retribuito.
In caso di trasloco della propria economia domestica, limitatamente una volta l' anno:	1 giornata

L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.

SEGRETARIATO CANTONALE in Via Balestra 19, 6900 LUGANO tel. +41 91 921 15 51

SEGRETARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)

Bellinzona Piazza Buffi 4	821 41 51	Lamone via Cantonale 19	966 00 63
Biasca contr. Cav. Pellanda 2	873 01 20	Locarno via Lavizzari 2	751 30 52
Chiasso via Bossi 12	682 55 01	Mendrisio via Lanz 25	640 51 11

SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91)

Bellinzona via Piazza Buffi 6a	821 41 61	Locarno via della Posta 8	752 00 40
Biasca contr. Cav. Pellanda 2	873 01 26	Massagno via S. Gottardo 50	911 88 60
Chiasso via Bossi 12	682 59 05	Mendrisio via Lanz 25	640 51 11

Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Luino, P.zza Marconi 35 (tel. +39 0332 531 767); Porlezza, via Cuccio 8 (tel. +39 0344 61 687); S. Maria Maggiore, sala municipale; Verbania, via Farinelli 2, c/o sindacato Cisl (tel. +39 0323 404 193).

www.ocst.ch



organizzazione
cristiano-sociale
ticinese

OCST

POSA PIASTRELLE 2020

AUMENTI SALARIALI CONTRATTUALI

Al termine delle trattative salariali, le parti contraenti non hanno trovato un accordo e di conseguenza i salari non subiscono alcuna modifica.

SALARI MINIMI (invariati)

<u>Classe Salariale</u>	<u>Salario orario</u>	<u>Salario mensile</u>
Capo	Fr. 32.25	Fr. 5'676.--
Qualificato	Fr. 30.25	Fr. 5'324.--
Semi-qualificato	Fr. 28.25	Fr. 4'972.--
Giov. lav. - AFC - 1° anno	Fr. 24.20	Fr. 4'259.--
Giov. lav. - AFC - 2° anno	Fr. 24.95	Fr. 4'392.--
Giov. lav. - AFC - 3° anno	Fr. 25.76	Fr. 4'535.--
Giov. lav. - CFP - 1° anno	Fr. 21.18	Fr. 3'729.--
Giov. lav. - CFP - 2° anno	Fr. 22.60	Fr. 3'977.--
Giov. lav. - CFP - 3° anno	Fr. 24.01	Fr. 4'226.--
Giov. lav. - CFP - 4° anno	Fr. 25.42	Fr. 4'475.--

<u>Classe Salariale</u>	<u>Salario orario</u>	<u>Salario mensile</u>
Apprendista 1° anno - AFC	Fr. 4.35	Fr. 765.--
Apprendista 2° anno - AFC	Fr. 6.34	Fr. 1'116.--
Apprendista 3° anno - AFC	Fr. 9.69	Fr. 1'705.--
Apprendista 1° anno - CFP	Fr. 3.98	Fr. 700.--
Apprendista 2° anno - CFP	Fr. 4.55	Fr. 800.--

SALARIO MENSILE (art. 36 cpv. 1 CCL)

È introdotto l'obbligo del salario mensile, fatta eccezione per i rapporti di lavoro di durata inferiore ai tre mesi o per i primi 3 mesi di un contratto di maggior durata, durante i quali lo stipendio può venir calcolato su base oraria.

PAGAMENTO DEL SALARIO (art. 38 CCL, modifica dell'attuale 32 cpv. 1 CCL)

Il salario, incluse le necessarie indennità, viene pagato mensilmente entro il giorno 5 del mese seguente in moneta legale locale (Franco svizzero) tramite conto corrente postale o bonifico bancario. È vietato il pagamento del salario in contanti.

LAVORO SU CHIAMATA E LAVORO A TEMPO PARZIALE (art. 19 CCL)

- il contratto di lavoro su chiamata è proibito;
- il contratto di lavoro a tempo parziale deve contenere il grado d'occupazione, i giorni della settimana d'impiego e la fascia oraria d'impiego prevista. Tali contratti di lavoro devono essere approvati dalla Commissione Paritetica Cantonale (CPC);
- il datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Il registro dovrà essere firmato dal dipendente almeno una volta al mese;
- per i contratti di lavoro a tempo parziale, il titolare dell'impresa dovrà inviare trimestralmente alla scrivente Commissione copie delle giornaliere, delle buste paga e dei relativi bonifici bancari.

ORARIO DI LAVORO

Ogni impresa a inizio anno deve optare per i seguenti calendari di lavoro:

- **Calendario sezionale base senza ore flessibili** con un totale di 249 giorni lavorativi e 2'064 ore di lavoro possibili. Come per gli anni passati, i "ponti" non sono recuperabili, ma devono essere compensati esclusivamente con giorni di vacanza;
- **Calendario sezionale base con ore flessibili** con un un totale di 249 giorni lavorativi e 2'064 ore di lavoro possibili. Le ore flessibili devono essere conteggiate mensilmente in un "contatore di ore flessibili" fino ad un massimo di 80 ore annuali. Eventuali "ponti" possono essere compensati con ore flessibili.
- **Calendario aziendale.** Ogni impresa può allestire un calendario aziendale da inviare per esame ed approvazione alla Commissione Paritetica alle seguenti condizioni:
 - la durata annuale del lavoro dovrà ammontare a 2'064 ore;
 - la durata settimanale del lavoro deve essere compresa tra un minimo di 40 ore ed un massimo di 44 ore.

FLESSIBILITÀ

- Le ditte possono avvalersi della possibilità di adottare un orario di lavoro flessibile. Ciò significa, ad esempio, che la settimana lavorativa potrà essere estesa sino ad un massimo di 46 ore di lavoro ripartite dal lunedì al venerdì;
- le ore di lavoro accumulate entro il 31 dicembre devono essere compensate entro il mese di aprile dell'anno seguente. Se ciò non dovesse avvenire, la rimanenza delle ore flessibili dovrà essere pagata con il supplemento salariale del 25%;
- se nel corso dell'anno il saldo delle ore flessibili supera la soglia massima delle ore flessibili concesse (80 ore annuali), queste devono essere retribuite con il supplemento salariale del 25% e conteggiate nello stipendio del mese in cui è avvenuto il superamento delle ore;

- il saldo delle ore flessibili deve essere pari a zero entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo.

INDENNITÀ FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Vengono retribuite con il 3,5% del salario lordo.

VACANZE COLLETTIVE 2020

Da sabato 1° agosto a domenica 16 agosto 2020 compresi.

INDENNITÀ DI VACANZA

➔ con più di 20 e meno di 50 anni d'età: 25 giorni lavorativi (10.64%)

➔ con meno di 20 e più di 50 anni di età: 30 giorni lavorativi (13.04%)

TREDICESIMA MENSILITÀ

I lavoratori sottoposti al presente CCL ricevono una tredicesima mensilità.

Salario orario: l'8,3% del salario lordo annuo percepito.

INDENNITÀ DI PRANZO E TRASFERTE CON AUTO PRIVATA

Pranzo: CHF 1.50 all'ora per tutte le ore prestate, apprendisti compresi.

Trasferite con l'auto privata del lavoratore che superano i 20 km (andata e ritorno), sono a carico del datore di lavoro in ragione di 70 cts. al km.

TEMPO DI VIAGGIO

Viene considerata durata di lavoro ai sensi della legge il tempo durante il quale il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro; il tempo che impiega nel tragitto per recarsi al luogo di lavoro (inteso come luogo di assunzione/sede aziendale) e per il ritorno, non viene ritenuto come durata di lavoro.

ASSICURAZIONE MALATTIA

L'impresa deve stipulare un'assicurazione collettiva per i lavoratori assoggettati al CCL che garantisca un'indennità giornaliera dell'80% del salario a partire dal 3° giorno di incapacità lavorativa (due giorni di carenza a carico del lavoratore). Il premio per assicurazione viene ripartito in ragione della metà tra impresa e lavoratore.

ASSICURAZIONE INFORTUNI

80% del salario dal 1° giorno (giorni di carenza a carico della ditta).

PREPENSIONAMENTO

Il diritto al prepensionamento parte dal 62esimo anno d'età in base alle disposizioni RESOR.

ASSUNZIONE / LICENZIAMENTO

Nel periodo di prova il preavviso è di 5 giorni:

- 1 mese nel 1° anno di servizio
- 2 mesi dal 2° al 9° anno
- 3 mesi a partire dal 10° anno